

Trento, 1 giugno 2001

Ai
**Titolari di licenza ex art. 127
T.U.L.P.S.**

Spett.
**SERVIZIO ARTIGIANATO
SEDE**

Spett.
UNIONE COMMERCIO E TURISMO
via Solteri, n. 78
38100 TRENTO TN

Spett.
CONFESERCENTI
via Guardini, n. 16
38100 TRENTO TN

Spett.
**ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE
IMPRESE**
via Brennero, n. 162
38100 TRENTO TN

Spett.
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
via Degasperi, 77
38100 TRENTO TN

Spett.
ASSOCIAZIONE TUTELA ORAFI
via Brennero, n. 322
38100 TRENTO TN

Spett.
COMMISSARIATO del GOVERNO
per la Provincia di Trento
38100 TRENTO TN

Spett.
QUESTURA di
38100 TRENTO TN

Spett.
COMMISSARIATO di P.S.
38066 RIVA DEL GARDA TN

Spett.
COMMISSARIATO di P.S.
38068 ROVERETO TN

Spett.
COMANDO PROVINCIALE
CARABINIERI di
38100 TRENTO TN

Spett.
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
38100 TRENTO TN

Spett.
STRUTTURE PERIFERICHE
DELL'INFORMAZIONE
c/o i Comprensori

Prot. n. _____/1601PA – MM/em

- OGGETTO:**
- Licenza di P.S. per il commercio di oggetti preziosi di propria produzione da parte di artigiani orafi iscritti all'albo delle imprese artigiane – non necessità per i locali di produzione e per i locali ad essi contigui.
 - Violazioni articolo 128 TULPS. Valenza amministrativa e non penale.

A seguito di recente comunicazione del capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica Sicurezza, ed a parziale rettifica di quanto indicato nella precedente circolare dello Scrivente n. 916/PA/1223 di data 18 gennaio 2000, si precisa che l'attività di vendita al minuto di oggetti preziosi di propria produzione, da parte di imprese artigiane orafe, non è soggetta alla licenza prevista dall'articolo 127 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) né quando l'attività viene svolta nei locali di produzione, né quando viene svolta in locali ad essi contigui.

Il Ministero ha peraltro ribadito il permanere, anche per le imprese artigiane esenti dalla citata licenza di pubblica sicurezza, degli obblighi di tenere il registro delle operazioni di cui all'articolo 128 del TULPS e di essere in possesso dei requisiti soggettivi indicati dall'articolo 11 del TULPS stesso (vedi a tale proposito quanto comunicato nella citata circolare di data 18 gennaio 2000.)

Si coglie l'occasione per comunicare che l'articolo 37 comma 1 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "legge Finanziaria 2001" ha modificato l'articolo 17 bis comma 3 del TULPS sopprimendo le parole: "escluse le attività previste all'articolo 126".

Questo significa che non sussistono più dubbi in merito al fatto che la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 128 (tenere un registro delle operazioni, ecc) ha carattere amministrativo e non penale.

Nel confermare la massima disponibilità dell'Ufficio Polizia Amministrativa (Signora Nicolussi e dottoressa Buratti – Telefono: 0461 484850/51) per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
- Lorenzo Dellai -